

La Federazione

informazione quotidiana sull'attività regionale

18/01/21

COVID-19 tanti i servizi EBAV attivi dedicati alle imprese: A24, A31, A32, A33 e A34. In arrivo anche nuovi servizi



Sin dall'inizio della pandemia da Covid-19 il sistema bilaterale dell'artigianato Veneto (EBAV, Edilcassa Veneto e SaninVeneto, ha messo in campo diversi servizi aggiuntivi dedicati ad imprese e lavoratori.

Per quanto riguarda EBAV, oltre all'A34 (Ulteriore sostegno applicazione protocolli sicurezza) illustrato in una recente federazione, ci sono altri 4 tipologie di contributo alle aziende: A24, A31, A32, A33. Di seguito una sintesi dei loro obiettivi che possono essere approfonditi al sito <https://www.ebav.it/catalogo/pagina-servizi/>

A24 - Assegno Ordinario / Emergenza Covid-19 FSBA Azienda

Contributo alle aziende che hanno sottoscritto un Accordo di Sospensione FSBA per Assegno Ordinario e per sospensione emergenza Covid-19. Il contributo è di €20 mensili per ogni dipendente in caso sospensione assegno ordinario; €30 mensili per ogni dipendente in caso sospensione emergenza Covid-19 nel periodo da MARZO a DICEMBRE 2020

Il contributo previsto è di €20 mensili per sospensione assegno ordinario e di € 30 mensili per sospensione emergenza Covid-19 per ogni dipendente nel caso in cui la durata effettiva della sospensione, per dipendente, sia superiore alle due settimane nel mese di competenza anche non consecutive, ovvero la durata effettiva della sospensione, ai fini del calcolo, sia di:

- almeno 11 giornate di effettiva sospensione nel mese (in vigenza di orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giornate);
- almeno 13 giornate di effettiva sospensione nel mese (in vigenza di orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giornate).

Il contributo è previsto con riferimento ai soli lavoratori sospesi per i quali nei mesi di utilizzo di FSBA l'imponibile fiscale è risultato pari o inferiore ai 300€. Il contributo è previsto per i soli mesi dell'anno di competenza.

A31- Sostegno alla liquidità delle imprese

Contributo alle aziende artigiane per sostegno nell'accesso alle garanzie necessarie per ottenimento dei finanziamenti emergenza COVID-19. Contributo a seguito delle spese di istruttoria della pratica, e del costo di eventuali commissioni, sostenute per il rilascio delle garanzie per le imprese che accedono a nuovi finanziamenti nel periodo 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 per il tramite i Confidi Artigiani. Rientrano in tali ipotesi esclusivamente le nuove operazioni o di aumento/incremento di linee esistenti; non sono ammesse semplici operazioni di rinnovo di linee scadute. L'anno di competenza è l'anno in cui si registra la delibera di concessione del finanziamento da parte dei Confidi.

Rimborso pari al 100% delle spese sostenute fino ad un massimo di € 300 per azienda.

Nessuna azienda può ricevere più di un contributo A31 nel periodo.

A32 - Sostegno applicazione protocolli sicurezza

Contributo alle aziende per l'applicazione dei protocolli e delle condizioni sicurezza aziendali anticontagio Covid-19 che avvengano in sinergia con il comitato paritetico per la sicurezza regionale COBIS. Contributo a fronte delle spese sostenute dall'azienda per consulenza sull'attuazione dei protocolli anticontagio Covid-19 rese da un Professionista e/o Strutture dedicate delle Associazioni artigiane, anche con propri collaboratori e/o dipendenti incaricati che devono, al momento dell'intervento in azienda, aver partecipato a qualificati corsi inerenti la materia o avere un'esperienza lavorativa specifica di almeno 3 anni.

La Federazione

informazione quotidiana sull'attività regionale

18/01/21

L'attuazione del protocollo anticontagio Covid-19 deve essere realizzato con il coinvolgimento degli RLST nella forma della consultazione di cui all'art.50 d.lgs.81/2008 come disciplinata dagli accordi interconfederali vigenti che regolano l'attività del sistema COBIS.

Si considerano validi gli interventi effettuati dal 15 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 per fatture emesse entro e non oltre il 31/01/2021.

L'anno di competenza delle spese sostenute è l'anno di emissione fattura.

100% delle spese sostenute con un massimo di € 200 euro per azienda che hanno conferito mandato ad uno sportello territoriale COBIS istituito presso le sedi provinciali delle associazioni artigiane e ove il servizio sia stato reso dalla struttura associativa; mandato che, ove non già in essere, potrà essere conferito entro la data di presentazione della domanda allo sportello EBAV .

A33 - Sostegno attività sanificazione – Covid-19

Contributo alle aziende per le attività di sanificazione, svolta dall'azienda su base volontaria, per anticontagio Covid-19 indipendentemente dalla presenza di un caso confermato di COVID. Rimborso delle spese sostenute e documentate dalle aziende aderenti EBAV per attività di sanificazione di ambienti, strumenti e veicoli di lavoro. In alternativa, a discrezione del datore di lavoro, il rimborso potrà essere richiesto per le spese sostenute per l'acquisto di macchinari per la sanificazione diretta dei locali/strumentazione da lavoro / veicoli da lavoro.

Va presentata una diversa domanda A33 per ciascuna eventuale tipologia di intervento.

Si considerano validi gli interventi effettuati dal 17 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 per fatture emesse entro e non oltre il 31/01/2021.

L'anno di competenza delle spese sostenute è l'anno di emissione fattura.

Interventi di sanificazione: 50% dei costi sostenuti con un massimo di € 200 euro per sanificazione.

Massimo 3 domande di rimborso.

Acquisto di macchinari: 50% dei costi sostenuti con un massimo di € 650 euro per macchinario.

Massimo 1 domanda di rimborso.

Per i servizi del Fondo Ebav per l'emergenza COVID 19 – riaprire sicuri, a fine anno sono stati sottoscritti due verbali di accordo su nuove prestazioni legate all'emergenza covid che saranno presto disponibili sul sito Ebav. Due le nuove prestazioni introdotte.

La prima prevista in caso di utilizzo dello smart working, vista l'importanza organizzativa e di prevenzione del rischio che ha avuto questo strumento per le imprese e i lavoratori del settore, in questa fase pandemica.

Consiste in un contributo per l'impresa pari a 250,00 euro per ogni lavoratore coinvolto nell'attivazione dello smart working. Previsto un analogo contributo pari sempre a 250,00 euro anche per i dipendenti.

La prestazione è riconosciuta a imprese e lavoratori a condizione che lo smart working sia stato attivato a decorrere dal 23 febbraio 2020 e per un periodo di almeno 60 giornate, anche non continuative.

Nello stesso accordo le parti sociali hanno confermato l'aumento della quota di rimborso da 200 a 650 euro la quota di rimborso per sanificazione di cui il servizio A33.